



Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Milano

Dott. Francesco Greco

Via Freguglia 1, 20122 MILANO

procuratore.procura.milano@giustizia.it

Ill.mo Sig. Procuratore Aggiunto
presso il Tribunale di Milano

Dott. Maurizio Romanelli

Via Freguglia 1, 20122 MILANO

ufficiopmromanelli.procura.milano@giustizia.it

Illustrissimi Signor Procuratore della Repubblica e Signor Procuratore Aggiunto, continuano a pervenire a questa Camera Penale segnalazioni di revoche di difensori d'ufficio motivate con la mancata accettazione della domiciliazione. L'ultima è del 4 febbraio 2021, giorno successivo al provvedimento di archiviazione del nostro esposto, nel quale si legge che si tratterebbe di "errori" commessi dalla P.G. e che la Procura della Repubblica ha già sollecitato le Autorità competenti al puntuale rispetto del dato normativo.

Data l'inefficacia della azione dissuasiva sinora realizzata, siamo costretti a ribadire la necessità di un Vostro tempestivo e efficace intervento, idoneo a interrompere tale prassi illegittima della revoca del difensore d'ufficio che non acconsenta all'elezione di domicilio.

Ricordiamo che la presunzione di conoscenza del procedimento per il caso di dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 420-bis c.p.p. è circoscritta all'elezione di domicilio *"seria e reale, dovendo essere*



apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati tali atti” (S.U. 17 agosto 2020 n. 23948). Le Sezioni Unite hanno argomentato sulla base della disposizione di cui al comma 4-bis dell’art. 162 c.p.p., disposizione che “ha inteso ridurre al minimo un tipico ambito di possibili elezioni di domicilio disattente” considerando il domicilio eletto “automaticamente” presso il difensore d’ufficio inidoneo ai fini della conoscenza del processo.

Già la Corte Costituzionale con sent. 31/2017 aveva ritenuto necessaria ai fini della conoscenza della *vocatio in ius* la prova effettiva di un rapporto di informazione tra il legale nominato d’ufficio e l’assistito.

Il principio formulato dalle SS.UU. è il seguente:

“La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all’articolo 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso”.

Questo principio di diritto è espressione del giusto processo previsto dalla Convenzione EDU e dalla Costituzione: l’elezione di domicilio condizionata all’assenso del difensore è posta a garanzia di un diritto fondamentale dell’imputato.

Chiediamo pertanto che siano ripristinate tutte le nomine dei difensori d’ufficio illegittimamente revocati a causa dell’esercizio del loro dovere di garantire un giusto processo al proprio assistito, segnalando che la revoca della nomina del difensore d’ufficio e l’assegnazione della difesa ad altro difensore che accetti l’elezione di domicilio – oltre che *contra ius* – è perfettamente inutile in punto di valida celebrazione del processo. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato infatti che, al di fuori dell’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio che



instauri un effettivo rapporto con l'assistito, solo la notifica a mani proprie consente di procedere in assenza. Anche qualora il difensore d'ufficio acconsenta all'elezione di domicilio, senza un effettivo rapporto con l'assistito il processo non potrà essere celebrato in assenza, salvo vi sia la notifica a mani proprie dell'imputato.

Segnaliamo da ultimo l'esistenza di anomali formulari utilizzati dalla Polizia Giudiziaria per la compilazione del verbale di identificazione di persona sottoposta ad indagini e di elezione del domicilio nei quali compare una sezione per l'ipotesi in cui il difensore d'ufficio non accetti la domiciliazione degli atti e l'indagato non sia in grado di fornire un domicilio idoneo per le notifiche. In tale sezione è inserita la seguente dichiarazione: ***“Non ho interesse a partecipare al processo e non ho intenzione di conoscere la data in cui si svolgerà l'eventuale giudizio”***.

E' chiaro che si tratta di un escamotage per aggirare il problema di indagati privi di un domicilio idoneo per le notifiche i cui difensori d'ufficio non accettano la domiciliazione degli atti.

Ma chiedere di rinunciare preventivamente alla partecipazione al proprio processo e alla propria difesa segnando con una crocetta il modulo predisposto dagli organi di polizia a una persona magari senza fissa dimora, spesso con problemi di comprensione della lingua italiana e senza dargli la possibilità di confrontarsi con il difensore nominatogli, e quindi di comprendere il significato di ciò che gli viene fatto sottoscrivere, è contro i principi del giusto processo, oltre che contro le Sezioni Unite della Corte di Cassazione e le pronunce della Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

Non sappiamo se tale prassi sia peculiare del circondario del Tribunale di Milano o di carattere generale, ma Vi chiediamo in ogni caso di intervenire immediatamente per farla cessare.

La Camera Penale si impegna sin d'ora a diffondere il presente comunicato a tutti gli avvocati penalisti affinché eccepiscano in ogni sede procedimentale e processuale la violazione dei principi del giusto



CAMERA PENALE DI MILANO
GIAN DOMENICO PISAPIA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

processo sanciti dalla nostra Costituzione e dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo che tali atti comportano.

Milano, 24 marzo 2021

Il Segretario

Matteo Picotti



Il Presidente

Andrea Soliani

